



Federazione Italiana Sport Equestri

***R.G. TRIB. FED. n. 9/2024 (cui è stato riunito il n. 11/2024)
(PROC. P.A. n. 2/2024)***

CORTE D'APPELLO FEDERALE

- **Avv. Alessandra Bruni** – Presidente
- **Dott.ssa Giulia Ruperto** – Componente
- **Avv. Anna Maria Pitzolu** – Componente Relatore

DECISIONE

Sui reclami riuniti proposti da:

- 1) **Marilia Vittone** (Tessera Fise n. 002459/A) e **A.S.D. Centro Equestre Mottalciata** (n. 0170173) in persona del legale rappresentante pro tempore Massimo Basso (Tessera Fise n. FISE53141/A), rappresentati e difesi dall'avv. Renato Cravero;
- 2) **Ufficio del Procuratore Federale**, nella persona del Procuratore Federale Avv. Gian Paolo Guarnieri e del Procuratore Nazionale Applicato Avv. Livia Rossi

avverso

la decisione del Tribunale Federale del 26.11.2024, pubblicata sul sito federale il 27.11.2024 resa nei procedimenti riuniti n. 9/2024 e n. 11/2024 Reg. Trib. Fed. (P.A. n. 2/2024).

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il 21 dicembre 2023 la Procura Generale dello Sport trasmetteva alla Procura Federale della Fise una segnalazione a firma della signora (omissis) nella quale veniva chiesto il commissariamento della FISE.

Nell'articolata segnalazione l'esponente rappresentava che la Federazione avrebbe consentito al sig. e (omissis), radiato definitivamente fin dall'anno 2017 a seguito di condanna definitiva per reati di abuso sessuale in danno di minorenni, di continuare, nel corso degli anni successivi al provvedimento sanzionatorio, a svolgere attività federale, in particolare



impartendo lezioni a soggetti tesserati e partecipando ad eventi federali. Inoltre, da accertamenti personalmente svolti dall'esponente stessa, era risultato che il (omissis), nell'anno 2022/23, era stato nuovamente tesserato in qualità di proprietario di cavalli.

Successivamente, in data 10 gennaio 2024, la Procura Generale dello Sport trasmetteva alla Procura Fise la segnalazione della signora (omissis) la quale, a sua volta, chiedeva il commissariamento della FISE. L'esponente riferiva che in passato aveva denunciato agli organi federali competenti alcuni tesserati che "coprivano" un soggetto radiato - anch'esso in seguito a condanna penale per abusi sessuali su minorenni - consentendogli di continuare ad esercitare la propria attività di istruttore nonostante l'intervenuto provvedimento sanzionatorio. Aggiungeva di essere stata destinataria di condotte ritorsive che le erano costate anche la perdita del posto di lavoro e di non aver ricevuto alcuna forma di tutela da parte della Federazione a cui si era rivolta, rappresentando la situazione in cui si era venuta a trovare solo per aver adempiuto al proprio dovere di tesserata di denunciare condotte illecite. A seguito delle segnalazioni presentate, la Procura Federale Fise iscriveva il procedimento disciplinare al n. 2/2024 e formulava richiesta di applicazione di un Procuratore nazionale dello sport, ex art. 52, secondo comma, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, rappresentando *"la necessità che le attività investigative e/o processuali siano eseguite da una persona dotata di specifiche esperienze e competenze professionali, al fine di non rischiare di compromettere l'utile esercizio dell'azione disciplinare"*, che veniva indicato nella persona del Procuratore Nazionale avv. Livia Rossi.

Con atto di deferimento del 28 giugno 2024 il Procuratore Nazionale applicato, previa dichiarazione della propria incompetenza a valutare le richieste di commissariamento avanzate dalle denunciati, all'esito di una complessa attività istruttoria, deferiva:

- **Marilia Vittone**, istruttore federale di terzo livello, tesserata presso A.S.D. Centro Equestre Mottalciata, per la violazione delle seguenti disposizioni:

1) Art. 1.2 del Regolamento di Giustizia FISE secondo il quale: *"Costituiscono, altresì, illeciti disciplinari ove anche non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati"* perché, essendo a conoscenza dell'intervenuto provvedimento di radiazione a carico del sig. e (omissis), ne permetteva o comunque ne agevolava la partecipazione ad eventi federali che hanno avuto luogo presso il Centro



Equestre Mottalciata, in particolare al “Memorial Marco Falco” del 16 ottobre 2022 e al concorso sociale del 5 marzo 2023 in occasione dei quali il predetto e (omissis) ha svolto il ruolo di speaker della manifestazione;

2) Art. 1.2 del Regolamento di Giustizia FISE secondo il quale *“Costituiscono, altresì, illeciti disciplinari ove anche non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all’attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati”* perché, incaricata di occuparsi dei tesseramenti, permetteva il tesseramento presso il Centro Equestre Mottalciata di soggetti che non ne frequentavano gli impianti, ed in particolare della signora Carola Dettoma, essendo invece essi seguiti dal sig. e (omissis) presso la propria struttura, agevolando in tal modo il predetto soggetto radiato ad eludere gli effetti del provvedimento sanzionatorio;

3) Art. 1, comma 3, lett. c) del Regolamento di Giustizia FISE secondo cui è sanzionabile *“ogni atto irrispettoso, offensivo, minaccioso o di violenza in genere o anche solo potenzialmente lesivo nei confronti di altri tesserati o partecipanti a qualsiasi titolo alle manifestazioni sportive sotto l’egida federale”* perché, permettendo al soggetto radiato e (omissis) di prendere parte alle manifestazioni federali di cui sub a), poneva in essere un comportamento offensivo e irrispettoso nei confronti della signora (omissis), madre dei minori vittime di abuso del predetto e (omissis), partecipante alle manifestazioni stesse in qualità di spettatrice;

4) Art. 10, comma 1, dello Statuto FISE a norma del quale *“i tesserati si impegnano a rispettare lo Statuto e i Regolamenti della FISE, i Principi di giustizia sportiva emanati dal CONI, il Codice della Giustizia Sportiva, nonché le deliberazioni e decisioni degli Organi della federazione adottate nel rispetto delle competenze statutarie e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali”* per aver permesso o comunque agevolato la partecipazione del soggetto radiato, e (omissis) alle manifestazioni di cui sub a) e per aver permesso il tesseramento presso il Centro Equestre Mottalciata di soggetti che non ne frequentavano gli impianti, essendo seguiti ed allenati dal predetto (omissis) presso la propria struttura

In Mottalciata (BI) in data 16/10/2022 e 5/03/2023 quanto alla prima parte e fino alla data odierna quanto alla seconda parte;

- **A.S.D. Centro Equestre Mottalciata**, in persona del Sig. Massimo Basso nella qualità di legale rappresentante, per la violazione della seguente disposizione:

5) Art. 4.1 del Regolamento di Giustizia FISE, nella parte in cui prevede che *“Salvo che non*



dimostrino di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarli, gli Enti Affiliati o Aggregati, sono responsabili degli atti sanzionabili di cui all'art. 1 e all'art. 2 del presente Regolamento commessi da propri Tesserati nonché per le violazioni commesse da terzi, anche se non Tesserati commesse nell'interesse dell'Ente e/o dal Tesserato dell'Ente. In via esemplificativa, ma non esaustiva, rispondono: a) per gli illeciti commessi da chi li rappresenta ai sensi delle disposizioni federali, nonché dai propri dirigenti, accompagnatori, istruttori, tecnici, operatori tecnici e delegati” per non aver adottato le misure idonee ad evitare le condotte dei propri tesserati;

In Mottalciata (Bi) fino alla data odierna;

- **Signora Carola Dettoma**, tesserata presso la A.S.D. Centro Equestre di Mottalciata, per la violazione delle seguenti disposizioni:

6) Art. 1.2 del Regolamento di Giustizia FISE secondo cui “*Costituiscono, altresì, illeciti disciplinari ove anche non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati*” perché, essendo a conoscenza dell'intervenuto provvedimento di radiazione a carico del sig. e (omissis), pur essendo tesserata per il Centro Equestre Mottalciata, si allenava presso il centro ippico di proprietà del prevenuto medesimo e sotto la di lui guida che le impartiva lezioni, come anche documentato da video registrato in data 16 ottobre 2022;

In Mottalciata (Bi) in data 16/10/2022 e comunque fino alla data odierna

7) Art. 3.1 del Regolamento di Giustizia FISE nella parte in cui prevede “*che tutti i Tesserati che abbiano conoscenza di atti sanzionabili, commessi o tentati, hanno il dovere di segnalare tempestivamente quanto contestato all'Ufficio del Procuratore Federale e/o alla Segreteria degli Organi di Giustizia*” perché, avendo partecipato al “Memorial Marco Falco” del 16 ottobre 2022 e al concorso sociale del 5 marzo 2023, essendosi avveduta della partecipazione ai suddetti eventi del sig. e (omissis) in qualità di speaker, ed essendo consapevole – o dovendolo essere - del divieto per il predetto di prendere parte, a qualsiasi titolo, ad eventi federali a causa dell'intervenuta sua radiazione, ometteva la dovuta segnalazione agli organi competenti;

In Mottalciata (BI) in data 16/10/2022 e 5/03/2023;

- **Sig. Giuseppe Amaro**, per la violazione delle seguenti disposizioni:

8) Art. 1.2 del Regolamento di Giustizia FISE il quale prevede che “*Costituiscono, altresì, illeciti*



disciplinari ove anche non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati" perché, essendo a conoscenza dell'intervenuto provvedimento di radiazione a carico del sig. e (omissis), si allenava presso il centro ippico di proprietà del prevenuto medesimo e sotto la di lui guida che le impartiva lezioni, come documentato anche da video registrato in data 16 ottobre 2022;

9) Art. 3.1 del Regolamento di Giustizia FISE nella parte in cui prevede *"che tutti i Tesserati che abbiano conoscenza di atti sanzionabili, commessi o tentati, hanno il dovere di segnalare tempestivamente quanto contestato all'Ufficio del Procuratore Federale e/o alla Segreteria degli Organi di Giustizia"* perché avendo partecipato al "Memorial Marco Falco" del 16 ottobre 2022, essendosi quindi avveduto della partecipazione al suddetto evento del sig. e (omissis), in qualità di speaker, ed essendo consapevole – o dovendolo essere - del divieto per il predetto di prendere parte, a qualsiasi titolo, ad eventi federali a causa dell'intervenuta sua radiazione, ometteva la dovuta segnalazione agli organi competenti;

In Mottalciata (BI) in data 16/10/2022;

- **Signora Lisa Senesi**, per la violazione della seguente disposizione:

10) Art. 3.1 del Regolamento di Giustizia FISE nella parte in cui prevede *"che tutti i Tesserati che abbiano conoscenza di atti sanzionabili, commessi o tentati, hanno il dovere di segnalare tempestivamente quanto contestato all'Ufficio del Procuratore Federale e/o alla Segreteria degli Organi di Giustizia"* perché avendo partecipato al concorso sociale del 5 marzo 2023 presso il Centro Equestre Mottalciata, essendosi quindi avveduta della partecipazione al suddetto evento del sig. e (omissis) in qualità di speaker, ed essendo consapevole – o dovendolo essere anche in virtù della risalente conoscenza e collaborazione tra i due intercorsa - del divieto per il predetto di prendere parte, a qualsiasi titolo, ad eventi federali a causa dell'intervenuta sua radiazione, ometteva la dovuta segnalazione agli organi competenti;

In Mottalciata (BI) in data 5/03/2023;

- **Signora Esmeralda Pecchio**, nella qualità di legale rappresentante della scuderia Parco dei Mulini s.s.d. s.r.l. ha violato la seguente disposizione;

11) Art. 1.2 del Regolamento di Giustizia FISE secondo cui *"Costituiscono, altresì, illeciti disciplinari ove anche non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei*



confronti di chiunque, tutti i Tesserati?” in relazione all’art. 1.4 e 1.5 stesso Regolamento nella parte in cui prevedono rispettivamente quanto segue “L’ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi Federali competenti non può essere invocata a nessun effetto quale scusante o esimente; I Regolamenti, gli Atti, i programmi e i documenti ufficiali si intendono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione nel sito ufficiale www.fise.it.” perché, attraverso richiesta on-line fatta direttamente dall’affiliato nell’anno 2022, in occasione del rinnovo dell’equide Italian Star inseriva nel sistema informatico di tesseramento una scheda intestata a e (omissis), soggetto radiato in via definitiva dagli organi di giustizia sportiva.

In Canegrate (MI) nell’anno 2022.

A seguito della irregolarità della notifica dell’atto di conclusione delle indagini e dell’atto di deferimento alla sig.ra Senesi, il Procuratore Nazionale applicato ne chiedeva lo stralcio, con restituzione degli atti e annullamento della convocazione della deferita per il 2 settembre 2024.

Successivamente alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini e dell’atto di deferimento, il procedimento nei confronti della sig.ra Senesi veniva iscritto al n. 11/2024 e riunito dal Presidente del Tribunale al procedimento disciplinare di più antica iscrizione n. 9/2024 per evidenti ragioni di connessione oggettiva.

La sig.ra (omissis), alla quale il Procuratore Nazionale applicato aveva notificato l’atto di deferimento in qualità di denunciante ai sensi dell’art. 65.6 del Regolamento di Giustizia FISE, con istanza presentata il 16 luglio 2024 chiedeva di “*essere informata con largo anticipo sulla data fissata e sulle modalità di svolgimento della stessa*” e di ricevere l’intero fascicolo d’indagine “*in modo da poterlo visionare per tempo e comunque nei termini previsti dall’istanza di accesso agli atti già inviata*”.

Veniva fissata l’udienza del 2 settembre 2024, alla quale era invitata la signora (omissis) per consentirle di rappresentare le ragioni a sostegno dell’istanza, nonché per verificare il consenso all’accesso da parte degli interessati.

All’udienza del 2 settembre 2024, il Tribunale rappresentava preliminarmente che le parti sarebbero state sentite esclusivamente in merito all’istanza di accesso. Il Procuratore Nazionale e i difensori dei deferiti costituiti manifestavano il loro dissenso rispetto all’accoglimento dell’istanza di accesso, mentre la signora (omissis) non compariva.

L’istanza veniva definitivamente rigettata con provvedimento collegiale del 2.9.2024. Nello



stesso provvedimento veniva fissata l'udienza giorno 8.10.2024 *“con sospensione dei termini ex art. 56, quarto comma, RDG, all'udienza indicata in dispositivo, tenuto conto della complessità del procedimento, per il prosieguo delle restanti attività (esame delle richieste istruttorie ed eventualmente conclusioni delle parti)”*.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Procuratore Nazionale dello Sport applicato al procedimento, prendendo posizione sulle eccezioni preliminari concludeva chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per la sig. ra Marilia Vittone, la sospensione ex art. 6.1 n. IV, VI, VIII R.D.G. FISE per la durata di anni cinque;
- per A.S.D. Centro Equestre Mottalciata in persona del legale rappresentante Massimo BASSO, la sospensione dell'affiliazione ex art. 6.1 n. XII R.D.G. FISE per la durata di anni cinque oltre all'ammenda ex art. 6.1 n. III R.D.G. di euro 5.000,00;
- per la sig.ra Carola Dettoma la sospensione ex art. 6.1 n. IV, VI, VIII R.D.G. FISE per la durata di anni tre;
- per il sig. Giuseppe Amaro, la sospensione ex art. 6.1 n. IV, VI, VIII R.D.G. FISE per la durata di anni uno;
- per la sig.ra Lisa Senesi, la sospensione ex art. 6.1 n. IV, VI, VIII R.D.G. FISE per la durata di mesi otto;
- per Parco de Mulini s.s.d. s.r.l. in persona del legale rappresentante Esmeralda Pecchio, l'ammenda ex art. 6.1 n. III R.D.G FISE pari ad euro 500,00.

I deferiti **Marilia Vittone** e **Massimo Basso** (n.q. di legale rappresentante della **A.S.D. Centro Equestre Mottalciata**), così concludevano: *“Nel Merito In via principale: mandare assolti la sig.ra Marilia Vittone e il sig. Massimo Basso per non aver commesso alcun illecito disciplinare per tutti i motivi meglio spiegati nella narrativa che precede. In subordine: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, applicare agli incolpati sanzioni minime e comunque in misura tale da non inibire lo svolgimento dell'attività lavorativa da sempre onorevolmente svolta da Marilia Vittone nel CEM e nella FISE , e da parte dell'affiliata CEM nei confronti dei numerosi tesserati iscritti presso tale Centro”*.

La deferita sig.ra **Carola Dettoma** ha insistito nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione; Assolversi l'incolpata Dettoma Carola da entrambi i capi a lei contestati; In subordine, riconosciuta l'attenuante dell'essersi adoperata spontaneamente ed*



efficacemente per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, irrogare a Dettoma Carola una sanzione non superiore all'ammenda, ovvero in ogni caso riconsiderare la valutazione della gravità dei fatti come effettuata dalla Procura, escludendo qualsiasi rilevanza ai fatti ed al procedimento di cui alla sentenza R.G.10/2018 e considerando invece che, al contrario, Dettoma Carola non era mai stata prima d'ora oggetto di alcun deferimento”.

La deferita sig.ra **Lisa Senesi** rassegnava le seguenti conclusioni: *“Respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione; Preliminarmente dichiarare la nullità del deferimento per inesistenza o nullità od in ogni caso irregolarità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ed intenzione di deferimento e conseguentemente disporre la restituzione degli atti alla Procura; in subordine, revocare il provvedimento di riunione del procedimento 11/2024 al procedimento 9/2024 disponendo la separazione dei procedimenti; nel merito, dichiarare il difetto di giurisdizione di questo Tribunale ovvero il difetto di legittimazione passiva dell'incolpata e quindi statuire non doversi procedere a carico della stessa; in subordine, assolvere l'incolpata per mancanza della volontarietà di compimento dell'illecito contestato; in estremo subordine, condannare Senesi Lisa ad una sanzione non superiore alla censura, attesa l'oggettiva tenue gravità dell'illecito di cui al deferimento.”.*

La deferita sig.ra **Esmeralda Pecchio** così concludeva: *“Nel merito In via principale: mandare assolta la sig.ra Esmeralda Pecchio per non aver commesso alcun illecito disciplinare, per tutti i motivi meglio spiegati nella narrativa che precede. In subordine: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, applicare alla sig.ra Esmeralda Pecchio la sanzione minima della censura.”.*

DECISIONE DI PRIMO GRADO

Con la decisione impugnata il Tribunale Federale, con ampia motivazione, così disponeva:

- a) dichiarava inammissibile per difetto di giurisdizione il deferimento nei confronti della sig.ra **Lina Senesi** (Tessera Fise n. 12819/A), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Maiorana;
- b) rigettava il deferimento nei confronti della **Scuderia Parco dei Mulini s.s.d.** in persona del rappresentante legale pro tempore sig.ra **Esmeralda Pecchio** (Tessera Fise n. 000519/N), rappresentata e difesa dagli avv. Vincenzo Giardino ed Edoardo Tognoni;
- c) applicava le seguenti sanzioni:
 - alla deferita sig.ra **Marilia Vittone** (Tessera Fise n. 002459/a), rappresentata e difesa dall'avv. Renato Cravero, la sanzione della sospensione per due anni ai sensi dell'art. 6, 6.1



IV, VI e VIII del Regolamento di Giustizia FISE;

- alla deferita sig.ra **Carola Dettoma** (Tessera Fise n. FISE43450/B), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Maiorana, la sanzione della sospensione per due anni ai sensi dell'art. 6, 6.1 IV, VI e VIII del Regolamento di Giustizia FISE;

- al deferito sig. **Giuseppe Amaro** (Tessera Fise n. FISE148577/B), contumace, la sanzione della sospensione per due anni ai sensi dell'art. 6, 6.1 IV, VI e VIII del Regolamento di Giustizia FISE;

- alla **A.S.D. Centro Equestre Mottalciata** (0170173) in persona del legale rappresentante *pro tempore* **Massimo Basso** (Tessera Fise n. FISE53141/A), rappresentato e difeso dall'avv. Renato Cravero, la sanzione della sospensione dell'affiliazione ex art. 6.1 n. XII del Regolamento di Giustizia FISE per la durata di due anni, oltre all'ammenda ex art. 6.1 n. III R.D.G. di euro 5.000,00.

RECLAMO

La signora Marilia Vittone e la A.S.D. Centro Equestre Mottalciata, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* sig. Massimo Basso, rappresentati e difesi dall'avv. Renato Cravero, proponevano reclamo sulla base di sei motivi, articolati sotto diversi profili, con istanza di sospensione della esecutività della decisione del Tribunale Federale, che veniva respinta.

L'Ufficio del Procuratore Federale, nella persona dell'Avv. Gian Paolo Guarnieri e del Procuratore Nazionale applicato avv. Livia Rossi, proponevano distinti reclami per la riforma della decisione nella parte in cui era stato dichiarato il difetto di giurisdizione nei confronti dell'incolpata Lisa Senesi, in ragione dell'orientamento del Collegio di Garanzia sul cd. tesseramento di fatto, chiedendo l'applicazione, nei confronti della medesima, della sanzione disciplinare ritenuta di giustizia.

All'udienza dell'8 gennaio 2025 veniva rilevata l'omessa notifica dei reclami al procuratore della sig.ra Lisa Senesi e l'udienza veniva conseguentemente rinviata per la discussione al giorno 21 gennaio 2025.

Veniva altresì disposta l'acquisizione di informazioni da parte del CR Piemonte.

All'udienza del 21 gennaio 2025 le parti discutevano e concludevano come da verbale.



La Corte si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale dava lettura del dispositivo, che veniva comunicato alle parti, fissando in dieci giorni il termine per il deposito della motivazione per la particolare complessità della controversia, che non ne consentiva il deposito contestuale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Viene esaminato preliminarmente il reclamo presentato dagli incolpati, partendo dalla eccezione preliminare di estinzione del giudizio per violazione del termine per l'assunzione della decisione di novanta giorni dal deposito del deferimento, previsto dall'art. 56, co. 4, del Regolamento di Giustizia FISE (RdG) e dell'art. 38, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI (CGS).

Il reclamante deduce che il provvedimento del 2 settembre 2024, con il quale era stata disposta la sospensione del procedimento, è privo di motivazione, illogico e contraddittorio rispetto al successivo provvedimento dell'8 ottobre 2024 con il quale venivano respinte le richieste istruttorie avanzate dalle parti, in quanto non sarebbero state indicate specificamente le ragioni della asserita complessità dei fatti, mentre le questioni inerenti l'accesso agli atti di indagine della sig.ra (omissis) erano state risolte già all'udienza del 2 settembre 2024.

Nel corso dell'udienza del 21 gennaio 2025, l'avv. Cravero deduceva, altresì, che all'udienza dinanzi al Tribunale del 2 settembre 2024 le parti non avevano espresso il loro consenso alla sospensione e che alla successiva udienza dell'8 ottobre 2024 si sarebbero dichiarate contrarie.

La doglianza è infondata.

Ferma restando l'applicazione della sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 32.2. del Regolamento di Giustizia, la sospensione del 2.9.2024 è stata disposta in ragione della "*complessità del procedimento*", conseguente alla necessità, esaurita la fase preliminare inerente l'accesso agli atti da parte della sig.ra (omissis) e la sua legittimazione all'intervento, di approfondire e valutare i risultati delle indagini anche al fine di decidere sulla ammissibilità e rilevanza delle richieste istruttorie avanzate dalle molte parti del procedimento e di verificare il coinvolgimento dei responsabili del Centro Equestre nel Tesseramento di soggetti collegati al sig. (omissis).



L'ordinanza del Tribunale Federale appare, pertanto, correttamente motivata e la complessa decisione che ne è seguita, nella quale è riportata una puntuale ricostruzione dei fatti ed una analisi dettagliata delle norme applicabili, ha dato pieno riscontro alle ragioni per le quali essa è stata adottata.

A nulla rileva che le parti non abbiano prestato il proprio consenso alla sospensione all'udienza del 2 settembre 2024, poiché essa è stata disposta sulla base di una diversa motivazione.

Dal verbale dell'udienza del 2 settembre 2024, peraltro, risulta che il Collegio abbia adottato il provvedimento e che le parti nulla osservavano in quella sede, nonostante del verbale sia stata data immediatamente lettura e comunicazione alle parti.

Dagli atti non risulta neppure che le parti abbiano presentato successivamente osservazioni sul verbale o sul provvedimento di sospensione, né che abbiano mai chiesto la revoca del provvedimento di sospensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 20.6 Regolamento di Giustizia ed art. 177 c.p.c..

Sotto tale profilo, l'opposizione alla sospensione che sarebbe stata espressa dalle difese dei Deferiti all'udienza dell'8 ottobre 2024, non riportata nel verbale, sarebbe stata comunque tardiva in quanto il provvedimento di sospensione aveva già esaurito i suoi effetti, e ciò a prescindere dalla non univoca rappresentazione dei fatti manifestata dalle parti all'udienza del 21 gennaio 2025, anche in ordine alla riferibilità del diniego asseritamente espresso alla sospensione già adottata il 2 settembre 2024 ovvero ad altra sospensione da adottare per consentire la concessione alle parti di un più lungo termine per il deposito delle Note scritte, rispetto a quello accordato anche in considerazione del prolungamento dei termini per effetto della disposta sospensione.

Il rilievo non è stato dedotto neppure nelle Note conclusive del 21 ottobre 2024, né con il reclamo, con la conseguenza che esso, anche qualora fosse fondato e rilevante, non potrebbe comunque essere vagliato da questo Collegio, in ragione dell'art. 55.6 Reg. Giustizia secondo il quale *“Con il reclamo la controversia è devoluta al Collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse”*, e del rinvio del citato art. 20.6 del Regolamento di Giustizia alle norme del codice di procedura civile, in ossequio all'orientamento del Collegio di Garanzia dello Sport secondo il quale l'informalità del



processo sportivo “*non deve, però, essere confusa con mancanza di rigore*” (CGS, SS.UU., dec. n. 89/2019).

* * *

Con il secondo motivo i reclamanti deducono l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla sig.ra Vittone il 5.4.2024 quale persona informata sui fatti, in assenza di difensore, nonché l'omessa considerazione dell'affidamento sulla assenza di ostacoli alla partecipazione del sig. (omissis) indotto nella medesima dalla iscrizione di (omissis) come proprietario di cavalli.

Come evidenziato anche dalla Procura Federale, le segnalazioni delle denunciati (omissis) facevano riferimento al Centro Equestre Mottalciata e non alla sig.ra Vittone, la quale veniva sentita solo dopo l'audizione del legale rappresentante di tale Centro, che a sua volta indicava la medesima e le signore (omissis) come coloro che rivestivano ruoli operativi all'interno del Centro, precisando di non conoscere i rispettivi compiti.

Solo nel momento dell'audizione, quando la sig.ra Vittone riferiva di avere contezza del provvedimento di radiazione del sig. (omissis) e di avere agito con leggerezza, emergevano profili di responsabilità per i quali l'audizione veniva sospesa e la sig.ra Vittone veniva invitata a nominare un difensore.

Pertanto, le successive dichiarazioni rese dall'incolpata il 18.4.24 non smentiscono la sua conoscenza del provvedimento di radiazione del sig. (omissis), ma la collocano temporalmente in coincidenza con l'evento dell'ottobre 2022, allorché la sorella di Marco Falco le riferiva le lamentele ricevute dalla sig.ra (omissis) a tale proposito.

Nella decisione impugnata si sottolinea che, in linea con quanto rilevato dal Procuratore Nazionale applicato, appare inverosimile che l'incolpata, che conosceva il sig. (omissis) “*da quando siamo ragazzini*”, che aveva conosciuto personalmente il figlio prematuramente scomparso della sig.ra (omissis), che aveva “*appreso dai giornali della sua vicenda giudiziaria*”, che ha dimostrato di essere al corrente di particolari di una vicenda “*macchiata da interessi e soldi che vedono implicata lei, la sua famiglia e (omissis) in vicende finite in cause per risarcimenti e altro*” che hanno avuto una enorme risonanza a livello territoriale e federale, non fosse a conoscenza del provvedimento di radiazione, tenuto conto, tra l'altro, che per integrare la violazione contestata deve ritenersi sufficiente la probabile fondatezza di un comportamento



ric conducibile alla fattispecie dell'illecito sportivo.

Infine, la partecipazione del sig. (omissis) come speaker al concorso sociale del marzo 2023, come evidenziato nella decisione, è stata confermata dai video e dalle dichiarazioni della sig.ra Carla Dettoma e della segnalante (omissis).

In definitiva, la responsabilità della sig.ra Vittone emerge anche qualora non si consideri la dichiarazione spontanea resa dalla medesima nel corso dell'audizione del 5.4.2024; ciò a prescindere da ogni valutazione sulla applicabilità dell'art. 63 c.p.p. ad un procedimento retto dalle regole del codice di procedura civile, ai sensi dell'art. 20.6 del Regolamento di Giustizia, caratterizzato da informalità, in cui è previsto l'obbligo di patrocinio legale solo nella fase dinanzi agli Organi di Giustizia.

Privo di pregio appare anche il rilievo inerente la presunzione del superamento del provvedimento di radiazione in ragione del tesseramento del sig. (omissis) quale proprietario dei cavalli.

Come rilevato dalla Procura, all'epoca dei fatti non era possibile un simile accertamento a causa del malfunzionamento del sistema. Inoltre, la radiazione del sig. (omissis) risultava sul sito, mentre il tesseramento on line, come successivamente appurato, era stato accettato automaticamente dal sistema in quanto era stato fornito un nome di battesimo diverso.

Infine, la sig.ra Vittone non ha fatto a cenno a tale circostanza né nella prima, né nella seconda audizione, riportandola solo allorché prendeva visione degli atti di indagine e, in particolare, della segnalazione della sig.ra (omissis) nella quale veniva indicato il tesseramento del sig. (omissis) quale proprietario.

Quanto alla presunta assenza della sig.ra Vittone in occasione del "concorso sociale" del 5 marzo 2023, assenza che non viene menzionata dalle collaboratrici (omissis), essa appare irrilevante ai fini dell'accertamento della responsabilità della medesima secondo lo standard probatorio richiesto nel processo sportivo, in considerazione del ruolo centrale della sig.ra Vittone all'interno del Centro Equestre Mottalciata e quale organizzatrice del sociale che si svolge annualmente, ivi compreso il concorso del 5 marzo 2023 nel quale il sig. (omissis) rivestiva il ruolo di speaker, già svolto nel precedente Memorial Mario Falco del 2022, come riconosciuto dalla medesima.



Il terzo motivo di reclamo si fonda sulla asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni *de relato* delle sig.re (omissis) in merito a quanto riferito dalla tesserata (omissis) sull'esistenza di una collaborazione tra il sig. (omissis) e il Centro Equestre Mottalciata, nonché per avere le medesime deposto su fatti dei quali sarebbero state informate dalla sig.ra (omissis) o che avrebbero acquisito per conto e nell'interesse della medesima, definita "parte" (*de relato actoris*).

Nel reclamo, tuttavia, non è esplicitato perché la denunciante debba essere qualificata come "parte" del processo sportivo, che è un processo disciplinare a struttura binaria all'interno del quale la Procura Federale esercita l'azione e l'incolpato è legittimato a difendersi ed a resistere; né è stata individuata la posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale che consentirebbe alla denunciante di intervenire nel giudizio, nonostante lo stesso difensore dei reclamanti, all'udienza del 2 settembre 2024, sottolineasse come nella richiesta di accesso non fossero state "*adeguatamente rappresentate le ragioni che giustificano il diritto di accesso*" e aderisse alle osservazioni della Procura nazionale e federale, che lo escludevano in ragione del fatto che la sig.ra (omissis) era stata indicata come testimone. Neppure è condivisibile la qualificazione delle sig.re (omissis) come mandatarie della sig.ra omissis, sostenuta nel reclamo, per essersi recate presso il Centro Ippico riferibile al sig. (omissis) "*dopo aver fatto visita*" alla signora (omissis).

In ogni caso, a prescindere dalle precedenti considerazioni, sul punto il Tribunale ha chiarito, citando l'orientamento della Suprema Corte, che "*Le testimonianze de relato ex parte actoris possono concorrere a determinare il convincimento del giudice, ove valutate in relazione a circostanze obiettive e soggettive o ad altre risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto, specie quando la testimonianza attenga a comportamenti intimi e riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dai testimoni o di indagine tecnica*" (Cass. Civ. Sezione I, 8 febbraio 2006 n. 2815; Cass. Civ., I Sez., 19 marzo 2009 n. 6697).

Ha altresì sottolineato correttamente che nel processo sportivo il regime probatorio è meno rigido di quello ordinario e che le dichiarazioni predette sono state ritenute credibili ed idonee a provare il rapporto di collaborazione tra il sig. (omissis) e il Centro Equestre Mottalciata, in quanto sostenute dalle evidenze probatorie acquisite nel corso dell'istruzione, tra le quali



le dichiarazioni della sig.ra Dettoma, la documentazione dell'evento sociale del 22 ottobre 2022 prodotta dalla sig.ra (omissis), i video degli allenamenti della sig.ra Dettoma e del sig. Amaro presso il maneggio del sig. (omissis), la loro identificazione, nel corso dell'evento del 2022, quali appartenenti al Centro Ippico riferibile al (omissis); i messaggi Wapp scambiati tra la sig.ra (omissis) ed il sig. (omissis) dopo la visita al maneggio di quest'ultimo.

Contrariamente a quanto sostenuto nel reclamo, dunque, la valutazione del Tribunale sulla attendibilità delle dichiarazioni non è fondata *“unicamente”* sulla *“supposizione”* espressa dalla sig.ra Lina Senesi, a tacer del fatto che la medesima ha dichiarato di essere a conoscenza dell'esistenza di una collaborazione (*“So che tra il Centro Mottalciata e (omissis) c'è una collaborazione”*), mentre la supposizione si riferiva al motivo di tale collaborazione (*“forse il motivo è quello di far partecipare alle gare FISE chi ha il cavallo da (omissis)”*).

Nel reclamo si contestano anche i messaggi app scambiati tra il (omissis) e la (omissis) in quanto in essi non si farebbe mai riferimento al Centro Equestre Mottalciata. Tuttavia, in uno di essi la sig.ra (omissis) fa riferimento alla *“ragazza bionda”* (la sig.ra (omissis), la quale *“mi ha detto che utilizzate un centro vicino per rinnovare”* (le patenti), aggiungendo *“Ci puoi pensare tu o li contatto direttamente io quando sono lì”*, ricevendo come risposta dal (omissis) *“Si si ci pensiamo appena sei qui..”*. E' dunque provata l'esistenza di una collaborazione con un centro vicino che agevolava l'elusione degli effetti del provvedimento di radiazione, secondo quanto riferito dalla sig.ra (omissis) alla sig.ra (omissis). A ciò si aggiunga che la sig.ra (omissis) era stata chiamata a deporre in sede istruttoria, ma non si è presentata, e che gli elementi già acquisiti sono stati, a ragione, ritenuti sufficienti per la decisione secondo lo standard probatorio richiesto nel giudizio sportivo.

Con riferimento al tesseramento della sig.ra Dettoma presso il Centro Mottalciata, dagli elementi acquisiti (video e dichiarazioni, anche della sig.ra Dettoma) risulta provato il contributo agevolatore della deferita Vittone alla elusione del provvedimento sanzionatorio, anche attraverso il tesseramento di atleti allenati dal medesimo.

In ogni caso, *“Per quanto attiene alla prova per testi, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali, quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni, sono rimessi al libero convincimento del giudice di merito, il quale può anche fondare la propria decisione sulla deposizione di un solo teste, purché tale decisione sia adeguatamente motivata, non esistendo*



Federazione Italiana Sport Equestri

nell'ordinamento giuridico sportivo, come in quello nazionale, limitazione alcuna in ordine alla valutazione della prova testimoniale in relazione al numero dei testimoni? (CGS, SS.UU., decisione n. 71/2021).

L'onere motivazionale imposto al Tribunale, anche in considerazione dei principi della ragione più liquida e della valutazione delle prove nel giudizio sportivo richiamati nella decisione impugnata, deve ritenersi pienamente assolto, poiché sono stati scrutinati tutti gli argomenti indicati dalle parti ed evidenziati gli elementi sui quali il Giudice di prime cure ha fondato il proprio convincimento.

Nè le censure dedotte dai reclamanti con il secondo ed il terzo motivo appaiono idonee a scalfire l'iter logico e le motivazioni sulle quali si fonda la decisione di primo grado, che viene ritenuta da questo Collegio pienamente condivisibile.

* * *

Con il quarto motivo si sostiene, preliminarmente, l'assoluzione del Centro Equestre Mottalciata in conseguenza dell'accoglimento dei primi tre motivi di reclamo.

Quindi i reclamanti eccepiscono l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in assenza di un difensore dal sig. Massimo Basso, Presidente del Centro Equestre Mottalciata, la mancanza di motivazione sulla adozione delle misure di controllo da parte del Centro e l'affidamento che sarebbe stato ingenerato nel deferito dall'iscrizione del sig. (omissis) come proprietario di cavalli.

Anche tali doglianze appaiono infondate.

Come si legge nel verbale di audizione del sig. Basso, egli era stato avvisato della sua qualità di indagato e della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia già in sede di convocazione, ma rinunciava a tale facoltà. Né in sede istruttoria è richiesta l'assistenza obbligatoria del difensore.

Quanto alla responsabilità oggettiva del Centro Equestre Mottalciata, ai fini della sua configurabilità *“si prescinde dal requisito dell'eventuale vantaggio conseguito dalla società a carico della quale si pone la responsabilità per fatto altrui, così come si prescinde dalla sussistenza di un eventuale diretto coinvolgimento della società. Invero, non può costituire un'esimente per la società di appartenenza la circostanza che i comportamenti ritenuti illeciti sono stati commessi (da un proprio tesserato) in assenza di un*



coinvolgimento della stessa e per fatti riguardanti l'attività di altre società. Il Codice di Giustizia sportiva punisce, infatti, a titolo di responsabilità oggettiva, la società con la quale il soggetto ritenuto autore dell'illecito sportivo è tesserato, indipendentemente dal fatto che tale illecito sia il frutto di comportamenti che coinvolgono la stessa società (per esserne beneficiaria) o di comportamenti rispetto ai quali la società sia estranea. La responsabilità oggettiva è, dunque, configurabile anche quando i comportamenti illeciti commessi da un proprio tesserato sono addirittura controproducenti per le sorti della società, come accade quando un tesserato è ritenuto responsabile per aver contribuito ad alterare il risultato di una partita a danno della propria squadra” (CGS, SS.UU., decisione n. 71/2021, che conferma CGS, SS.UU., decisione n. 58/2015).

Né essa può trovare temperamenti, rigorosamente interpretati, nel caso in esame, nel quale la Società non solo non ha allegato o provato l'adozione di misure volte ad impedire la violazione, ma ha consentito il tesseramento di soggetti che non si allenavano presso il Centro, ma presso il sig. (omissis), e attribuiva al medesimo funzioni di speaker nelle proprie manifestazioni pubbliche.

Neppure può ritenersi esimente il ruolo meramente formale asseritamente svolto dal suo Presidente, in quanto titolare degli obblighi di vigilanza e controllo delegati.

Quanto al cd. affidamento indotto dal tesseramento del sig. (omissis) quale proprietario di cavalli, si richiamano le osservazioni già espresse per la sig.ra Vittone, sottolineando che, all'epoca dei fatti, tale circostanza non poteva risultare dalla piattaforma FISE, mentre nel sito della FISE era pubblicata la radiazione del sig. (omissis).

* * *

Con il quinto motivo si contesta la carenza di motivazione e l'irragionevolezza della sanzione applicata alla sig.ra Vittone, incensurata, ed alla ASD Centro Equestre Mottalciata.

Sulla scelta dosimetrica della pena il Giudice ha ampio potere discrezionale nella determinazione della sanzione, pur essendo tenuto a motivare la propria scelta, ma per consolidato orientamento, anche della Corte di Cassazione, è sufficiente che dalla motivazione risulti la considerazione conclusiva e determinante in base alla quale è adottata la decisione, in osservanza dei criteri stabiliti dall'art. 7.1, lett. c), del Regolamento di Giustizia, in virtù dei quali la sanzione deve essere “*proporzionata alla gravità degli illeciti commessi, tenuto conto della qualifica (inclusa quella di istruttore o tecnico), del ruolo, della carica e/o dell'incarico rivestiti dal*



responsabile, degli effetti della sua condotta e delle sue motivazioni?”.

Il Giudice è altresì tenuto a valutare le circostanze aggravanti ed attenuanti (artt. 8 e 9), la recidiva (art. 13), la collaborazione dell'incolpato (art. 14).

In sede di impugnazione i reclamanti contestano la sanzione in ragione della assenza di precedenti a loro carico e della circostanza che, per fatti ritenuti analoghi, nel 2018 era stata richiesta dalla Procura Federale la minore sanzione di mesi 6 di sospensione. Richiamano, poi, una serie di considerazioni sulla segnalazione della sig.ra (omissis) del tutto inconferenti ai fini della decisione.

Anche tali doglianze appaiono infondate.

I fatti contestati sono stati ritenuti dal Tribunale (pag.37), richiamando la Procura Federale, *“molto gravi perché si è consentito ad un soggetto, già espulso a vita dall'ordinamento federale, di aggirare la sanzione stessa agevolandolo nello svolgimento di attività federali, quali l'insegnamento e la partecipazione ad eventi federali?”.*

Il coinvolgimento della sig.ra Vittone nell'elusione del provvedimento sanzionatorio riguardava non solo il tesseramento di allievi istruiti dal sig. (omissis), ma anche la sua partecipazione con il ruolo di speaker ad eventi federali organizzati dalla medesima, nonché il comportamento omissivo e irrispettoso nei confronti della sig.ra (omissis), madre dei minori vittime di abuso da parte del sig. (omissis), con il quale vantava una conoscenza di lunga data.

Ai signori Dettoma e Amaro è stata contestato un coinvolgimento nell'elusione per essersi allenati con il sig. (omissis). E' stato poi contestata l'omessa denuncia della partecipazione del medesimo ai due eventi citati in qualità di speaker (e non un comportamento agevolatore dell'illecito).

La posizione della sig.ra Vittone appare, dunque, molto più grave di quella dei sigg. Dettoma ed Amaro, anche in relazione al ruolo di istruttore e responsabile dei tesseramenti e dell'organizzazione degli eventi rivestito dalla sig.ra Vittone all'interno del Centro Equestre. Ciò nonostante, ad essa è stata applicata la medesima sanzione proprio perché non venivano riferite precedenti condotte illecite.



Federazione Italiana Sport Equestri

Parimenti inconferente è il riferimento al precedente citato CAF n. 10/2018, poiché le condotte contestate erano ben diverse da quelle oggetto del presente giudizio e realizzate in un contesto privato e non in manifestazioni pubbliche sotto l'egida FISE, come quelle organizzate dal Centro Equestre Mottalciata.

In definitiva, il Tribunale ha correttamente richiamato ed applicato i criteri per la determinazione della pena in considerazione delle rispettive condotte e responsabilità, individuate nella stessa decisione.

La responsabilità della Società consegue a quella dei propri tesserati e, sopra tutti, della sig.ra Vittone.

* * *

I reclami dell'Ufficio del Procuratore Federale, nominato e applicato, relativi alla dichiarata inammissibilità del deferimento della sig.ra Senesi per difetto di giurisdizione conseguente a "*difetto di tesseramento*", si fondano sulla circostanza che l'incolpata è da anni inserita nell'ordinamento federale, dove ricopre il ruolo di istruttore, e richiamano la giurisprudenza sportiva in merito al c.d. tesseramento di fatto, evidenziandone la sussistenza in tutti quei casi in cui il soggetto, seppur non formalmente tesserato nel preciso momento del fatto, assuma o abbia comunque assunto un comportamento rilevante per l'ordinamento sportivo. A tal proposito, rileva la Procura Federale che la sig.ra Senesi, tesserata fin dal 2003, nei limitati frangenti temporali in cui non è stata tesserata FISE ha continuato a svolgere l'attività di istruttore sotto l'egida di altro ente di promozione sportiva ed ha attivamente frequentato strutture affiliate, prendendo parte a manifestazioni svoltesi sotto l'egida FISE e riservate ai tesserati FISE e, in particolare, all'evento sociale del 5 marzo 2023 presso il Centro Equestre Mottalciata.

Nella memoria depositata il difensore della sig.ra Senesi contesta i fatti, rilevando che il tesseramento della sig.ra Senesi non sarebbe venuto meno per limitati frangenti temporali, ma per 6 degli ultimi 15 anni; che non ha alcuna rilevanza la circostanza che la medesima abbia svolto l'attività di istruttrice per altre associazioni; che la semplice partecipazione all'evento del 5 marzo 2023 non può giustificare il dichiarato rapporto di fatto, in quanto si



tratterebbe di un caso isolato inerente non una gara, ma un sociale tra amici, mentre non risulterebbe provato che esso fosse riservato ai soli tesserati, né risulterebbe provata la partecipazione della medesima ad altre manifestazioni.

Nella decisione impugnata si osserva che l'ambito della giurisdizione federale è delineato dall'articolo 1, co.1, ultimo periodo, dall'art. 3.1 e dall'art. 73 del Regolamento di Giustizia federale, richiamati nella decisione impugnata, in ragione dei quali l'ambito di sanzionabilità è riferito a condotte tenute, in ambito sportivo, da soggetti che sono tesserati o da coloro che ricoprono una posizione qualificata, come i soggetti che svolgono incarichi di ispezione o supervisione, di selezione o formazione, i rappresentanti e i titolari di cariche e incarichi sociali negli Enti affiliati o aggregati, nei Comitati Organizzatori, nelle Scuole riconosciute. Osserva il Tribunale, altresì, che sussistono Regolamenti di altre Federazioni sportive i quali, in conformità all'art. 1, terzo comma del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, prevedano un ambito più ampio di applicazione soggettiva delle regole dell'ordinamento federale e, conseguentemente, una maggiore estensione soggettiva della giurisdizione che va "oltre" il mero dato del tesseramento, come il Codice di Giustizia sportiva della FIGC, il quale, all'art. 2, prevede la sua applicazione *"...ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale"*, nonché *"ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale"*.

Il Tribunale perviene alla conclusione che, in assenza di analoga previsione nell'ambito del Regolamento di giustizia sportiva della Federazione Sport Equestri, *"non può procedersi ad una interpretazione estensiva delle disposizioni che fissano i presupposti soggettivi per il radicamento della giurisdizione sportiva, che muovono dal dato di appartenenza all'ordinamento sportivo derivante dal conseguimento del "tesseramento" all'epoca dei fatti indicati nel deferimento..., anche alla luce dei principi di tipicità e legalità che informano il sistema della giustizia sportiva, adeguati alla finalità di prevenzione e tutela generale che le regole sanzionatorie impongono"*.

Esaminando le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport richiamate dalla Procura Federale, deve rilevarsi che la decisione n. 66/2017 distingue tra l'elemento formale del rilascio della tessera, documento indispensabile per la partecipazione alle gare federali, dal rapporto giuridico-sportivo di tesseramento sottostante, conseguente alla sussistenza di una



Federazione Italiana Sport Equestri

relazione tra il soggetto e la Federazione, e desume la esistenza di una tessera (e del sottostante rapporto) dal fatto che l'atleta avesse partecipato a numerosi eventi sportivi.

Con la decisione n. 73/2018 si è ribadito il principio secondo il quale la posizione di un soggetto all'interno dell'ordinamento federale non dipende esclusivamente dal perfezionamento formale del tesseramento, ma dall'effettivo svolgimento di attività rilevanti per l'ordinamento stesso. In quel caso, tuttavia, il soggetto non tesserato era il Presidente e legale rappresentante della Lega che associa le società e le associazioni sportive affiliate alla Federazione che svolgono attività inerenti esclusivamente all'esercizio della disciplina sportiva, il cui ruolo implicava lo svolgimento permanente di attività di interesse federale, soggetto alla giurisdizione federale anche secondo il Regolamento di Giustizia FISE.

Nel caso che ci occupa, non è dimostrata la partecipazione della sig.ra Senesi ad eventi diversi dal concorso sociale del 5 marzo 2024, il quale non deve essere autorizzato dalla FISE, non è inserito nel calendario regionale, non è assistito da Ufficiali di Gara FISE, non ha alcun rilievo per la qualificazione ai fini dell'acquisizione di autorizzazione a montare FISE, come previsto dall'art. 27 del Regolamento Nazionale Salto ad Ostacoli (RNSO). Si tratta, dunque, di un episodio isolato e concernente un concorso sociale a partecipazione limitata.

Né il ruolo di istruttore rivestito dalla medesima all'interno di Enti di promozione sportiva diversi dalla FISE può ritenersi rilevante ai fini della sussistenza di un tesseramento di fatto con la FISE, trattandosi di attività sportive estranee all'attività federale.

In conclusione, le circostanze dedotte dall'Ufficio del Procuratore Federale, nominato e applicato, appaiono insufficienti a radicare un rapporto di fatto con la Federazione e questo Collegio ritiene di dover condividere la decisione del Tribunale sulla inammissibilità del deferimento della sig.ra Lisa Senesi per difetto di giurisdizione.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, come sopra composta, rigetta i reclami e, per l'effetto, conferma la decisione del Tribunale Federale resa nei procedimenti riuniti n. 9/2024 e n. 11/2024.

Stante la particolare complessità della controversia, che non consente il deposito contestuale della motivazione, fissa in giorni dieci il termine per il deposito della motivazione.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Procuratore Nazionale dello Sport applicato alla Procura Federale nonché ai Deferiti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della



Federazione Italiana Sport Equestri

Federazione.

Così deciso in Roma, il giorno 21 gennaio 2024

Motivazione depositata nei termini

Roma, 23 gennaio 2024

Il Presidente Avv. Alessandra Bruni

Il Componente Dott.ssa Giulia Ruperto

Il Componente Relatore Avv. Anna Maria Pitzolu